

Roma, 19 luglio 2010

Audizioni periodiche AEEG del 19-20 luglio 2010

Illustrissima Autorità,

in primo luogo, siamo a ringraziarvi per l'opportunità che ogni anno ci viene offerta nel poter contribuire allo sviluppo del settore energetico, in particolar modo quello dell'efficienza energetica.

Federesco è la Federazione Nazionale delle Esco e, in quanto tale, persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

- la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- la conoscenza delle Energy Service Company (Esco) quali operatori di riferimento per il settore energetico;
- la cultura e l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo il D.Lgs. 115/2008;
- la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia.

Cogliamo l'occasione dataci per focalizzare l'attenzione vostra e degli altri operatori presenti su alcune questioni relative al settore dei Titoli di Efficienza Energetica e delle Energy Service Company. Facciamo presente che alcune delle questioni trattate già le avevamo evidenziate lo scorso anno, ma non essendoci stata alcuna novità ad oggi ed essendo una loro risoluzione preminente per un sano sviluppo del settore, siamo dell'avviso che sia opportuno evidenziarle nuovamente.

Le tematiche che tratteremo sono due: problematiche e prospettive dei TEE; regolamentazione delle ESCO e norma UNI 11352.

aderisce a Confservizi



F e d e r e s c o

Sede operativa: Località Pian dei Mori, 275 - 53018 Siena

Tel +39 0577 392248 - Fax +39 0577 394285

presidenza@federesco.org

C.F. 97494910157

Sede Legale: Corso Sempione, 52 - 20154 Milano

1) PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DEI TEE

a. Definizione del meccanismo dei TEE per il periodo successivo al 2012

Ci associamo alle preoccupazioni espresse da questa Autorità nella Relazione annuale presentata lo scorso 15 luglio, in merito alla mancata definizione degli obiettivi post 2012; plauiamo alla forte presa di posizione per promuovere l'intero settore e – citiamo – per “fare del meccanismo dei TEE lo strumento di punta per il conseguimento dell'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica dei consumi”, magari esportandolo nel resto d'Europa.

Invitiamo, comunque, l'Autorità a continuare ad esprimere, presso i soggetti istituzionali competenti, la necessità di una determinazione di tale quadro normativo.

b. Attuazione dei TEE di tipo IV

Secondo quanto previsto dalle attuali normative, i TEE *attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale destinate all'impiego per autotrazione* sono quelli di tipo IV. Ad oggi, per tale tipologia di TEE non è previsto il contributo tariffario per i soggetti obbligati e, di conseguenza, gli stessi hanno un valore commerciale pari a zero. L'Art. 7 del D.Lgs. 115/2008, però, prevede che tale specifico settore sarà gradualmente regolamentato dai Ministeri competenti, anche alla luce della Direttiva 2006/32/CE.

Pur non essendo compito dell'Autorità regolare i presupposti normativi di questo specifico aspetto, chiediamo alla stessa di farsi promotrice presso i Ministeri competenti al fine di ampliare di fatto il mercato dei TEE al settore dell'autotrazione e, quindi, rendere quelli di tipo IV commerciabili, dando ulteriori opportunità a tutti gli operatori.

c. Definizione degli obiettivi regionali di risparmio energetico

Al fine di responsabilizzare il più ampio numero di istituzioni pubbliche e di coinvolgere più strettamente anche i territori locali, nonché di aumentare sensibilmente gli obiettivi del sistema Italia in modo da riuscire a conseguire i target posti dalla Commissione Europea anche in sede di politica energetica comune, chiediamo che codesta Autorità intervenga presso le Autorità competenti al fine di invitare le Regioni e le Province Autonome ad un Tavolo di confronto per individuare “con provvedimenti di programmazione

regionale, i propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalità per il relativo conseguimento” (come previsto dall'Art. 3 dei DM del 20/07/2004).

d. Coordinamento TEE-ETS

Siccome tutti gli operatori agiscono all'interno di ambienti e mercati che mirano al raggiungimento dello stesso obiettivo (abbattere le emissioni di CO₂, anche riducendo il fabbisogno energetico), ravvisiamo la necessità di creare un coordinamento e una sinergia tra il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e l'Emission Trading System.

Questa considerazione nasce dal fatto che una Tonnellata Equivalente di Petrolio, a seconda del combustibile utilizzato, mediamente, è pari circa a 2,3 Tonnellate di CO₂. Quindi, un intervento volto a ridurre la CO₂ inevitabilmente porterà al risparmio di una quantità determinata di TEP e viceversa.

Premettendo, allora, che uno qualsiasi dei due titoli una volta speso in un mercato non possa essere speso anche nell'altro, proponiamo all'Autorità di farsi portatrice, a livello europeo, dell'istituzione di un idoneo rapporto di cambio fisso tra un Titolo di Efficienza Energetica (pari ad 1 TEP) e una European Unit Allowance (pari ad 1 TCO₂), e la predisposizione degli opportuni meccanismi di gestione e controllo.

e. Efficacia delle sanzioni per i soggetti parzialmente inadempienti

Il DM del 21 dicembre 2007 ha modificato il regime sanzionatorio per gli operatori inadempienti. Di fatto, all'Art. 5, comma 3 dello stesso è sancito che *“qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni”*.

Riteniamo che il limite del 60% sia troppo basso, avvantaggiando, di fatto, i grandi operatori che, per questo, sono chiamati a soddisfare maggiormente gli obiettivi a loro assegnati. Inoltre, non è chiaro quali siano le eventuali sanzioni che l'Autorità irrogherebbe nei confronti dei soggetti inadempienti.

f. Extraprofitti conseguiti

Ravvedendo una ingiustificata spesa pubblica nel fatto che i distributori di energia, nei primi due anni di funzionamento del meccanismo dei TEE, abbiano conseguito extraprofitti pari a 17 milioni di euro, chiediamo all'Autorità di intervenire per far sì che tale somma venga restituita alle casse dello Stato e utilizzata specificamente per finanziare un Fondo di Garanzia per il Finanziamento Tramite Terzi per gli interventi effettuati dagli operatori del settore, quali quelli previsti dalle normative europee (Esco e Piccole e Medie Imprese), come previsto sia dal D.Lgs. 115/2008, che dalla Risoluzione 8-00039 del 7 marzo 2007 dell'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

g. Task force per modificare il meccanismo dei TEE

L'Autorità è certamente venuta a conoscenza del fatto che lo scorso marzo è stata costituita una Task Force Anigas/FederUtility, esclusivamente composta da 6 distributori di energia (rappresentanti però ben il 75,5% degli obblighi totali per il 2010), per avanzare proposte di modifica al meccanismo dei TEE, attraverso l'invito di varie Istituzioni (tra cui la stessa Autorità) ad un tavolo di confronto apposito.

Riteniamo che una modifica del mercato dei TEE, nel senso prospettato da tale Task Force, avrebbe portato ad un notevole appesantimento dal punto di vista economico al nascente settore delle ESCO, che già si trovano ad operare in assenza di un quadro normativo e regolatorio a loro favorevole (in palese contrasto con quanto previsto dalle Direttive europee).

Ben vengano i tavoli di confronto, ma se sono finalizzati a contemplare le differenti posizioni! Invitiamo l'Autorità, nel caso dovesse ripetersi una tale azione unilaterale, a vigilare e, se del caso, a voler coinvolgere pubblicamente tutti gli operatori interessati.

h. Certezza delle tempistiche per lo svolgimento delle ispezioni

Per le ispezioni stabilite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della Legge 481/95, non sono previste tempistiche certe e massime in cui portarle a termine.

L'Autorità non ritiene che, al fine di garantire sia un'equità di trattamento verso tutti gli operatori, che una certezza nella disponibilità dell'ammontare dei Titoli di Efficienza Energetica dei soggetti sottoposti ad ispezione, sia opportuno concluderle in un tempo congruo?

2) REGOLAMENTAZIONE DELLE ESCO E NORMA UNI 11352

Lo scorso 8 aprile 2010 è entrata in vigore la norma UNI che individua le caratteristiche peculiari di una Energy Service Company.

Alla luce del dettato dell'Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 115/2008 (che prevede: *“allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO...”*), l'Autorità come intende porsi al fine di contribuire a tale prospettiva?

L'Autorità, in base a quanto sopra, intende regolamentare in maniera più specifica il settore delle Esco rispetto a quanto è previsto oggi oppure no?

Avrà ancora valore quanto previsto sia dalle Linee guida (per potersi qualificare come Esco) che dalle indicazioni date dalla stessa Autorità (in merito all'accreditamento e all'inserimento nell'elenco pubblicato sul sito), oppure si pensa che sia giunto il momento ad elevare il livello qualitativo generale, introducendo criteri più stretti e qualificanti, dandone anche evidenza pubblica?

Ancora, in merito al famoso elenco di Esco che hanno presentato almeno un progetto di verifica e certificazione dei risparmi, l'Autorità non ritiene che possa essere opportuno introdurre anche il parametro della presentazione di almeno una proposta di progetto di programma e di misura, in modo da evidenziare competenze differenti e più complesse? Si ritiene che sia giunto il momento di rendere l'elenco uno strumento qualificante e non più soltanto ed esclusivamente con finalità informative?

Infine, l'Autorità non pensa che possa essere opportuno che le Esco “accreditate”, ma che non hanno ancora presentato progetti, decadano dalla possibilità di agire come Esco se entro 12 mesi perdurano in tale stato di inattività?

Si ringrazia per la cortese attenzione e si augura buon proseguimento di lavoro